



Comune di **GIOIOSA JONICA**

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE

Approvato con Delibera C.C. n. 10 del 21/05/2014

INDICE

PREMESSA

Art. 1 - DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 2 - VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Art. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI

Art. 6 - REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI E MODALITÀ D'ISCRIZIONE

Art. 7 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Art. 8 - DISCIPLINA APPLICATIVA

Art. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

PREMESSA

Tale regolamento nasce dalla forte volontà di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Gioiosa Jonica. Il Consiglio Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento attuativo dei principi stabiliti dallo Statuto comunale e, in tal senso, ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente regolamento.

Articolo 1

DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
3. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini.
5. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.
6. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

Articolo 2

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Il Comune di Gioiosa Jonica:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari.

Articolo 3

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Articolo 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I volontari disponibili saranno impiegati per favorire gli interventi comunali di erogazione di servizi minuti e diffusi, in modo coordinato e territorialmente integrato nonché per espletare attività di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo:

- a) servizio presso la biblioteca;
- b) sorveglianza e piccola manutenzione, nonché pulizia del cimitero comunale;
- c) sorveglianza e pulizia delle aree esterne di pertinenza dei plessi scolastici;
- d) vigilanza del traffico concernente il funzionamento delle scuole;
- e) accompagnatore nei servizi di trasporto scolastici;
- f) sorveglianza, pulizia, piccola manutenzione ordinaria nelle strutture sportive comunali;
- g) servizio disabili e anziani: trasporto, accompagnamento e vari;
- h) sorveglianza e pulizia, custodia e piccoli lavori di manutenzione del parco pubblico;
- i) sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione dell'area mercato;
- j) piccola manutenzione e pulizia strade comunali, nonché di aree verdi;
- k) lavori di piccola manutenzione presso gli edifici di proprietà comunale.

2. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Articolo 5 ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI

1. E' istituito, presso l'Amministrazione Comunale, un Albo nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.

2. La gestione dell'Albo è affidata al Servizio Sociale del Comune, che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'iscrizione, cancellazione ed aggiornamento.

Articolo 6

REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI E MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico deve presentare domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indicare i dati anagrafici, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere e l'accettazione incondizionata del presente regolamento (vedi allegato A).
2. Possono presentare richiesta i cittadini di età non inferiore ad anni 16, residenti o domiciliati in Gioiosa Ionica ed altri soggetti né residenti o domiciliati che operano a Gioiosa Ionica.

Articolo 7

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. L'Area Servizi Sociali è la struttura comunale competente per le relazioni con il volontariato, nonché per l'adozione dei provvedimenti finali di accoglimento/diniego delle domande e di aggiornamento dell'Albo, ivi compresa la cancellazione, che può avvenire per espressa rinuncia, per accertata perdita dei requisiti, per gravi negligenze nello svolgimento delle attività.
2. Tale Area dovrà coordinarsi con il Responsabile di Area competente per settore, al fine dell'adozione di tutti gli atti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento.

Articolo 8

DISCIPLINA APPLICATIVA

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. Le mansioni affidate ai volontari non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
3. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Articolo 9

COPERTURE ASSICURATIVE

1. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività socialmente utili saranno assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle attività.

2. Ai volontari utilizzati ai sensi del presente Regolamento saranno forniti per l'uso, a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) gli indumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali;
- b) gli strumenti, i macchinari e le attrezzature di proprietà comunale, per il compito e per il tempo strettamente necessari all'espletamento delle attività;
- c) il carburante per gli strumenti, i macchinari e le attrezzature eventualmente resi disponibili dagli stessi volontari (sarà cura dell'Amministrazione anche la riparazione di eventuali guasti occorsi nell'espletamento delle attività di cui al presente Regolamento);
- d) le materie prime ed i beni di consumo occorrenti per lo svolgimento delle attività, quali a titolo esemplificativo pittura, pennelli, sabbia, calce e cemento, ramazze, sacchetti per la spazzatura, etc..

3. Ai volontari, su richiesta degli stessi, è possibile rilasciare un attestato di partecipazione comprovante l'attività di volontariato svolta durante l'anno all'interno di iniziative disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.